

Il Giudice Arbitro Nazionale, Avv. Tommaso Toniolo, nel procedimento n. 10/12 Reg. P.F. contro il tesserato BISAGLIA ROBERTO (BST049),

incolpato

di avere, nel corso di detto torneo, offeso i tesserati xxx e yyy dicendo ad alta voce, in relazione ad una errata spiegazione fornita dal xxx su una licita non allertata della yyy, di non poter credere alla buona fede di una coppia di categoria 1<sup>a</sup> Picche che gioca insieme, non occasionalmente, aggiungendo di aver avuto precedenti riscontri personali sulla presunta non correttezza della coppia avversaria, con ciò violando l'art. 1 RGF, in Padova il 15/2/12, ha pronunciato la seguente decisione.

Fatto:

a seguito denuncia dell'arbitro Crivellaro Carlo, relativamente all'episodio di cui al capo d'incolpazione, con provvedimento 2/3/12 il P.F. ha contestato l'addebito di cui sopra, disponendo quindi la citazione a giudizio dell'incolpato – ritualmente notificata – per l'odierna udienza, nel corso della quale viene esaminata la documentazione agli atti. Il P.F. ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione di mesi due.

Motivi:

la frase pronunciata – sul punto non pare esservi dubbio, dato

che l'addebito non è stato negato e la denuncia arbitrale, fonte di prova a fede privilegiata, la riporta, attestando inoltre che il tono era tale da far sì che la stessa potesse venire percepita anche da terze persone – costituisce indubbia violazione del dovere di lealtà e correttezza sancito dall'art. 1 RGF, ponendo in dubbio le medesime nominate qualità in capo alla coppia avversaria oltretutto con modalità tali da permettere ad altri giocatori di percepirla (e quindi con maggiore portata offensiva) nonché a fronte di un comportamento che appare un chiaro errore o dimenticanza di sistema. Si ritiene pertanto giustificata l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Seguono l'obbligo al pagamento delle spese di procedimento e le sanzioni accessorie di cui al RGF.

P.Q.M.

dichiara il tesserato Bisaglia Roberto responsabile dell'incolpazione ascrittagli ed infligge la sanzione della sospensione per mesi due. Condanna il medesimo al pagamento delle spese di procedimento, determinati in € 100 e dispone la pubblicazione della decisione, una volta definitiva sulla rivista *Bridge d'Italia*. Si dà per letta la contestuale motivazione.

Milano, lì 13 ottobre 2012